

19 APR. 2002

Ministero della Salute


UFFICIO LEGISLATIVO

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

100.1/QUE/2-573/2207

e. p. c. ALLA DIREZIONE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE  
PROFESSIONI SANITARIE

Richiesta al D. M. n. 58/1997



Nella risposta citare  
il nostro protocollo

S E D E

OGGETTO:

Istanza Associazione Nazionale Guardie di Sanità Equipollenza al Diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al D.M. n. 58/1997.

La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, con l'unito appunto corredato di apposita documentazione (All. 1), ha sottoposto alle valutazioni dello scrivente la questione sollevata dall'Associazione Nazionale Guardie di Sanità che, con istanza datata 20 ottobre 2000 (compresa nella documentazione allegata) ha lamentato una disparità di trattamento operata nei confronti di detta categoria dal D.M. 27 luglio 2000 che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/1999 ha individuato i titoli conseguiti in base alla precedente normativa da considerarsi equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione, dell'ambiente e dei luoghi di lavoro di cui al D.M. n. 58/1997.

Al riguardo, il motivo del contendere concerne la previsione, nell'ambito del suddetto decreto del 27 luglio 2000, tra i titoli ritenuti equipollenti al citato diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, anche la figura dell'Operatore vigilanza e ispezione ex DPR 761/1979 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", omettendo invece

l'individuazione della figura della Guardia di sanità, compresa nell'ambito della medesima qualifica professionale dell'Operatore vigilanza e ispezione.

La stessa Direzione generale, dopo aver effettuato una comparazione tra la guardia di sanità e il tecnico della prevenzione per quel che attiene alle specifiche competenze attribuite, ritenute in gran parte sovrapponibili con esclusione, per le guardie di sanità, della competenza nel settore ambientale, propone due soluzioni al fine di poter dirimere la questione controversa.

In particolare, procedere ad una integrazione del DM 27 luglio 2000 con l'inclusione, nella Tabella B dello stesso, delle guardie di sanità, sul presupposto che, comunque, tale equipollenza, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del DM di cui trattasi, non determina nel breve periodo, maggiori oneri, in quanto non produce per gli interessati, effetti sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di lavoro già instaurati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Ovvero, in alternativa, effettuare una valutazione del percorso formativo e professionale della qualifica della guardia di sanità secondo le procedure previste dal comma 2, dell'art. 4 della sopra indicata legge 42/1999, al fine del riconoscimento e dell'equivalenza ai diplomi universitari di ulteriori titoli pregressi.

Ciò premesso, lo scrivente, alla luce delle argomentazioni svolte e ferme restando le valutazioni che codesto Ufficio di Gabinetto vorrà rappresentare al riguardo, ritiene, dal punto di vista meramente tecnico-giuridico, di osservare quanto segue.

In via preliminare, si giudicano sostanzialmente fondate le rivendicazioni dell'Associazione in parola, visto che il DM del 27 luglio 2000, una volta operata la scelta di comprendere tra i titoli ritenuti equipollenti anche la qualifica professionale di operatori di vigilanza e ispezione, avrebbe dovuto considerare a tali fini analogamente la corrispondente figura professionale della guardia di sanità, in relazione alle mansioni svolte, come ulteriormente ampliate dall'ultimo contratto integrativo del Ministero del 5 dicembre 2000, ed alla riqualificazione in corso del

relativo profilo professionale, così come esplicitato nella nota della Direzione Generale per l'organizzazione, il bilancio e il personale.

Pertanto, in considerazione delle due ipotesi avanzate dalla Direzione Generale di merito, si ritrebbe a tali fini più facilmente percorribile l'integrazione del DM 27 luglio 2000, quale oggetto del contendere, perché, pur essendo un decreto interministeriale, e non rivestendo natura regolamentare, risulta essere di immediata soluzione rispetto alla seconda ipotesi prospettata.

Quest'ultima, infatti, se da un lato consente di poter meglio considerare il percorso formativo ai fini del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, tuttavia, in relazione all'iter che ha caratterizzato il provvedimento predisposto a suo tempo, a tutt'oggi non ancora perfezionato, ed in attesa, peraltro, di valutare la stessa natura del medesimo alla luce delle disposizioni previste dalla recente modifica costituzionale, non si reputa, allo stato, idoneo a risolvere nel breve periodo la questione evidenziata.

Tanto si rappresenta per le eventuali iniziative che codesto Ufficio vorrà adottare al riguardo.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

